

**PUBBLICAZIONI DELLE RISOLUZIONI  
AI SENSI DELL'ART. 111 LOC****Seduta del giorno** 25 marzo 2024**Seduta numero** 141

<b>N. progressivo della risoluzione</b>	<b>Provenienza Oggetto</b>	<b>Risoluzione</b>	<b>art. 111 LOC</b>
1804	Inc.LCPubb.2024. 11 - Pidò Idrotermica SA - Interventi di sicurezza locale docce - art. 7 cpv 3 let. h LCPubb - delibera	Il Municipio decide di deliberare la commessa secondo l'offerta b, per un importo di CHF 2'176.05 (IVA inclusa). La risoluzione è accettata all'unanimità.	SÌ
1807	Ordinanza rifiuti approvazione (cfr. <b>Allegato 1</b> )	R. Il Municipio decide secondo l'Allegato 1. - La risoluzione è accettata all'unanimità.	SÌ

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

La Sindaca:

T. Bettazza

## ALLEGATO 1

<p style="text-align: center;"><b>ORDINANZA MUNICIPALE D'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI LAVERTEZZO</b></p>
--

IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO

Richiamato il R. comunale dei rifiuti

**decide**

### **CAPITOLO 1 – Disposizioni generali**

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | <sup>1</sup> Definisce le modalità operative della raccolta, unitamente alle tasse.  | <b>Campo d'applicazione - art. 1 Regolamento</b> |
| 2.  | <sup>1</sup> Gli utenti del servizio vengono periodicamente informati mediante comunicazioni trasmesse via posta o in formato digitale.                              | <b>Informazione</b>                              |
| 2a. | <sup>1</sup> Le registrazioni sono conservate per 30 giorni.<br><sup>2</sup> Trascorso il termine di cui al cpv 1, saranno cancellate definitivamente <sup>1</sup> . | <b>Videosorveglianza - art. 24 Regolamento</b>   |

### **CAPITOLO 2 – Organizzazione del servizio di raccolta** Rifiuti solidi urbani (RSU)

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 3. | <sup>1</sup> I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti con le seguenti modalità:<br>a) nei sacchi ufficiali di colore azzurro da 17, 35 e 110 litri;<br>b) utilizzando gli identificatori ufficiali per i contenitori da 800 litri.<br><sup>2</sup> Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la modalità del cpv 1 let. a), deve avvenire nei cassonetti dislocati sul territorio giurisdizionale.<br><sup>3</sup> Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani secondo la modalità del cpv 1 let. b), deve avvenire mediante sacchi standard RSU depositati nei contenitori da 800 litri e sigillati con l'identificatore ufficiale prima di ogni vuotatura.<br><sup>4</sup> La posa di contenitori privati da 800 litri dev'essere notificata all'Ufficio tecnico che decide nel merito. | <b>RSU - modalità di raccolta - art. 8 e 17 Regolamento</b> |
|----|---|---|

---

<sup>1</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

4. <sup>1</sup>I sacchi ufficiali, confezionati in rotoli, sono da acquistare presso i rivenditori indicati sullo calendario annuale. <sup>2</sup>Gli identificatori ufficiali dei contenitori da 800 litri sono da acquistare presso la Cancelleria comunale. **RSU - vendita - art. 11 cpv. 1 Regolamento**
5. <sup>1</sup>La plastica deve essere eliminata secondo le modalità di smaltimento previste dall'art. 8 ~~3~~, oppure può essere depositata nell'apposito contenitore situato presso il punto di raccolta in Via alle Scuole 30 utilizzando i sacchi "Sammelsack", acquistabili presso la Cancelleria comunale al seguente costo (IVA inclusa) :<sup>2</sup>  
a) sacco da 35 litri: CHF 1.50  
b) sacco da 60 litri: CHF 2.50 **Plastica - modalità di raccolta art. 8 Regolamento**
6. <sup>1</sup>La raccolta è riservata esclusivamente alle economie domestiche e attività economiche con meno 250 dipendenti al 100% ~~secondo lo calendario annuale~~. Le modalità di raccolta sono indicate sul calendario annuale<sup>3</sup>. **Carta, vestiti usati, vetro, rifiuti speciali - modalità di raccolta art. 8 Regolamento**

#### Rifiuti ingombranti

7. <sup>1</sup>~~La raccolta è destinata alle economie domestiche e~~ Le modalità di consegna sono indicate sul calendario annuale. **Rifiuti ingombranti - modalità di raccolta art. 5 cpv. 1 Regolamento**  
<sup>2</sup>~~Le attività economiche, gli esercizi pubblici, i depositi senza attività e le associazioni senza scopo di lucro devono provvedere, a loro spese, al trasporto e allo smaltimento del materiale ingombrante.~~ <sup>4</sup>  
Sono considerati rifiuti ingombranti gli scarti delle economie domestiche che per loro forma e dimensione non possono essere introdotti nei sacchi ammessi per la normale raccolta dei rifiuti domestici, a condizione che il loro peso non superi i 25 kg.  
Gli ingombranti sono suddivisi in ingombranti non riciclabili, ingombranti ferrosi e legnosi. Gli apparecchi elettrici ed elettronici devono essere consegnati ai punti di vendita o ai centri di raccolta autorizzati.  
Sono esclusi gli ingombranti derivanti da ristrutturazioni abitative e da edilizia in genere<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>3</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>4</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>5</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

## Raccolta separata

8. ~~<sup>1</sup>La raccolta viene effettuata secondo il calendario annuale ed è riservata alle economie domestiche con le seguenti modalità:~~  
a) nei contenitori da 140, 240 e 800 litri adibiti alla vuotatura meccanica e muniti della specifica vignetta annuale valida;  
b) nei sacchi ufficiali monouso biodegradabili da 110 litri<sup>6</sup>.  
<sup>2</sup>Gli scarti vegetali smaltiti con la modalità del cpv 1 let. b), devono essere sminuzzati o triturati ed il sacco non può superare il peso di ca. 25 kg ea.<sup>7</sup>  
<sup>2</sup>Gli scarti vegetali possono essere anche smaltiti nell'apposita benna situata presso il centro di raccolta rifiuti in Via alle Scuole 30, previa richiesta all'Ufficio tecnico comunale.  
<sup>3</sup>I contenitori per lo smaltimento dell'umido sono accessibili in qualsiasi momento presso il punto di raccolta in Via alle Scuole 30<sup>8</sup>.
9. <sup>1</sup>Le vignette ed i sacchi ufficiali sono da acquistare presso la Cancelleria comunale.<sup>9</sup>
10. <sup>1</sup>Sono ammessi negli scarti vegetali:  
a) erba proveniente dal taglio di prati e giardini, fogliame, resti di fiori;  
b) ramaglie con ~~diametro massimo di 20/30 mm~~, resti dal taglio di siepi e arbusti;  
c) ~~scarti organici da cucina come verdure, bucce ecc. contenuti negli appositi sacchetti biodegradabili;~~  
d) rifiuti che derivano dal processo di compostaggio degli scarti vegetali, ottenuto dalla bio-ossidazione e dall'umidificazione<sup>10</sup>.  
<sup>2</sup>Non sono ammessi negli scarti vegetali:  
a) resti alimentari tipo carne, cibi cotti, frutta e verdura (ortaggi), ecc.;  
b) qualsiasi tipo di contenitore (anche se biodegradabile)<sup>11</sup>.
- 10a. <sup>1</sup>Sono ammessi nell'umido:  
a) scarti da cucina, resti alimentari, frutta e verdura (ortaggi);  
b) riso, pasta, pane, carne, pesce, ossa e formaggi;  
c) latticini, fondi di caffè, gusci d'uovo e gusci di molluschi.<sup>12</sup>
- Scarti vegetali e umido - modalità di raccolta - art. 5 cpv. 3 Regolamento**
- Scarti vegetali porta a porta - vendita - art. 18 Regolamento**
- Scarti vegetali - categorie ammesse e non ammesse**
- Umido - categorie ammesse e non ammesse**

---

<sup>6</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>7</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>8</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>9</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>10</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>11</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>12</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 - RM 1807/2024

<sup>2</sup>Non sono ammessi nell'umido:

- a) ~~sacchetti~~, capsule da caffè, sacchetti, plastiche e posate (anche se biodegradabili);
- b) involucri e sigarette.<sup>13</sup>

11. <sup>1</sup>Gli apparecchi elettrici ed elettronici sono da consegnare ai rivenditori in quanto la TRA (Tassa di Riciclaggio Anticipata) li obbliga al ritiro di quelli usati.

**Apparecchi elettronici - art. 12 cpv. 1 let. a) Regolamento**

11a. Sono ammessi nel polistirolo/sagex:

- a) PSE (polistirene espanso).

Non sono ammessi nel polistirolo/sagex:

- a) chips riempitive per imballaggi;
- b) vaschette per frutta o carne (in schiuma rigida di polistirene);
- c) tutti gli altri materiali<sup>14</sup>.

**Polistirolo /sagex - categorie ammesse e non ammesse**

11b. Sono ammesse nelle capsule del caffè:

- a) capsule sciolte, in alluminio, Nespresso e compatibili con Nespresso.

Non sono ammesse nelle capsule del caffè:

- a) tutti gli altri tipi di capsule da caffè<sup>15</sup>.

**Polistirolo /sagex - categorie ammesse e non ammesse**

### CAPITOLO 3 – Finanziamento

12.	<sup>1</sup> Tariffa	Descrizione	Calcolo	Tassa	Tassa base - art. 16 Regolamento
	1	1.1 Economie domestiche	numero di persone che compongono l'economia domestica:		
			- 1 persona	CHF	115.00
			- 2 persone	CHF	125.00
			- 3 persone	CHF	135.00
			- 4 e più persone	CHF	145.00
		1.2 Residenze secondarie		CHF	145.00
	2	Attività economiche	per numero di personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno:		
			- fino a 1	CHF	110.00

<sup>13</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>14</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>15</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

		- > 1 fino a 2	CHF	140.00
		- > 2 fino a 3	CHF	170.00
		- > 3 fino a 6	CHF	260.00
		- > 6	CHF	480.00
3	Esercizi pubblici	per posti a sedere secondo l'autorizzazione alla gerenza per l'esercizio con/senza alloggio rilasciato dalla polizia cantonale (all'esterno si considera il 50%) e per posti letto:		
		- bar	CHF	8.00
		- discoteche	CHF	2.00
		- ristoranti, pizzerie, grotti	CHF	8.00
		- motel e alberghi	CHF	10.00
3a	Strutture sociosanitarie	per posti letto:		
		- foyer/appartamenti protetti	CHF	12.00
4	Depositi senza attività		CHF	100.00
5	Associazioni senza scopo di lucro	esentate dal pagamento della tassa base previo istanza scritta <sup>16</sup> .		

<sup>2</sup>La tassa base è prelevata annualmente ed è a carico di ogni singola categoria elencata all'art. 12 cpv 1<sup>17</sup>.

<sup>3</sup>Le attività economiche sono tenute a notificare il numero del personale occupato sulla base dell'unità equivalente a tempo pieno al 01.01 entro il ~~31.03~~ 30.06 dell'anno di fatturazione. Il formulario da compilare è scaricabile sul sito internet [www.lavertezzo.ch](http://www.lavertezzo.ch).<sup>19</sup>

<sup>4</sup>Alle strutture scolastiche e professionali viene applicata la tariffa massima del punto 2 all'art. 12 cpv 1<sup>20</sup>.

12a. Il Municipio, previo reclamo scritto, esonererà dal pagamento della tassa base la seguente casistica:

**Principi d'esonerazione o riduzione**

<sup>16</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>17</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>18</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>19</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>20</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

- a) ditte individuali senza reddito da attività indipendente, da accertare dalla decisione di tassazione;
- b) domiciliati soggiornanti in casa per anziani e l'abitazione è sfitta;
- c) persone giuridiche con recapito presso le fiduciarie e che non hanno attività;
- d) micro-imprese e attività accessorie svolte presso il proprio domicilio;
- e) micro-imprese e attività che non producono rifiuti all'interno del Comune<sup>21</sup>.

**dal pagamento della  
tassa base**

13. <sup>1</sup>Per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani si applicano le seguenti tasse (IVA inclusa):
- |  |     |                  |       |
|--|-----|------------------|-------|
| a) sacco da 17 litri                           | CHF | <del>0.50</del>  | 0.45  |
| b) sacco da 35 litri                           | CHF | <del>1.00</del>  | 0.90  |
| d) sacco da 110 litri                          | CHF | <del>3.15</del>  | 2.80  |
| e) identificatore per contenitore da 800 litri | CHF | <del>23.00</del> | 20.00 |

**Tasse smaltimento RSU – art. 17 Regolamento**

14. <sup>1</sup>La tassa annua (valida dal 1 gennaio al 31 dicembre) viene riscossa con la vendita dell'apposita vignetta da applicare in modo visibile sul lato d'apertura del contenitore. Non viene effettuato un calcolo prorata temporis<sup>22</sup>.

**Tassa scarti vegetali – art. 18 Regolamento**

<sup>2</sup>Le tasse annuali sono le seguenti (IVA inclusa):

- |   |     |        |
|---|-----|--------|
| a) vignetta per contenitore da 140 litri      | CHF | 105.00 |
| b) vignetta per contenitore da 240 litri      | CHF | 180.00 |
| c) vignetta per contenitore da 800 litri      | CHF | 600.00 |
| d) sacco ecologico da 110 litri <sup>23</sup> | CHF | 1.50   |

<sup>3</sup>La tassa per lo smaltimento, tramite benna, viene riscossa al momento della consegna dei rifiuti all'operatore comunale ed è la seguente (IVA inclusa)<sup>24</sup>:

- |                                      |     |       |
|--------------------------------------|-----|-------|
| a) fino a 0.5 m <sup>3</sup>         | CHF | 5.00  |
| b) da 0.5 a 1 m <sup>3</sup>         | CHF | 10.00 |
| c) da 1 mc e per ogni m <sup>3</sup> | CHF | 15.00 |

<sup>4</sup>I tralci di vite potranno essere consegnati al centro di raccolta solo se legati in fascine e sarà prelevata una tassa di CHF 20.00 al m<sup>3</sup><sup>25</sup>.

15. Non è prelevata alcuna tassa per la raccolta degli ingombranti.

**Tassa ingombranti – art. 18 cpv 2 Regolamento**

<sup>21</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>22</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>23</sup> Fino a esaurimento scorte

<sup>24</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

<sup>25</sup> Entrata in vigore 1 gennaio 2024 – RM 1807/2024

## CAPITOLO 4 – Provvigioni ai rivenditori

16. <sup>1</sup>Per la distribuzione dei sacchi ufficiali da 17, 35 e 110 litri all'utenza, si fa capo a commerci locali. **RSU – art. 11 – Regolamento**  
<sup>2</sup>I rivenditori che fungono da punti vendita dei sacchi ufficiali applicando le tasse della presente ordinanza.
17. <sup>1</sup>L'Ufficio tecnico organizza il lunedì mattina tra le ore 10.00 e le ore 12.00 delle settimane pari, la distribuzione ai punti vendita. Se la data di distribuzione dovesse cadere in un giorno festivo, la consegna sarà posticipata al giorno successivo. **Fornitura ai punti vendita**
18. <sup>1</sup>L'ordinazione dei sacchi ufficiali deve pervenire all'Ufficio finanze entro le ore 12.00 di giovedì precedente la consegna, per il tramite dell'apposito formulario unitamente alla conferma del pagamento della fornitura richiesta. **Modalità di ordinazione, consegna e pagamento**
19. <sup>1</sup>La provvigione per la vendita dei rotoli è così fissata (IVA esclusa): **Provvigione ai punti vendita e modalità del rimborso**
- |                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| b) da 17 litri  | CHF | 1.00 |
| d) da 35 litri  | CHF | 1.00 |
| e) da 110 litri | CHF | 0.50 |
- <sup>2</sup>La provvigione sarà versata periodicamente ai punti vendita, sulla base di una fattura.  
<sup>3</sup>Il Comune stipula un contratto di diritto pubblico con il rivenditore ufficiale che regola:
- data d'inizio;
  - termine di disdetta;
  - periodicità del versamento della provvigione.

## CAPITOLO 5 – Norme finali

- a. Le tasse elencate sono rinnovate tacitamente di anno in anno, salvo disposizione contraria del Municipio. **Validità**
- b. Entrata in vigore ~~per gli art.: il 1. gennaio 2024, eccetto le tariffe dell'art. 13 cpv 1 che entreranno in vigore dal 1. luglio 2024. La tariffa dell'art. 14 cpv 2 lett. d entrerà in vigore il 15 maggio 2024.~~ **Entrata in vigore**  
~~a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 cpv 1, 14 cpv 2 let. a) – b) d), 15, 16, 17, 18 e 19 il 01.01.2022; b) 13 e 14 cpv 2 let. c) il 01.06.2022.~~
- c. Periodo di pubblicazione dal 26 marzo 2024 al 7 maggio 2024. **Pubblicazione**
- d. ~~Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate quelle adottate con RM 523/2022 e 1280/2023 unitamente alla direttiva adottata con RM 321/2016. L'art. 13 cpv 1 dell'ordinanza adottata con RM 523/2022 rimane in vigore fino al 30 giugno 2024.~~ **Abrogazioni**

L'art. 14 cpv 2 lett. d dell'ordinanza adottata con RM 523/2022 rimane in vigore fino al 14 maggio 2024.

- e. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

**Mezzi e  
termini  
di  
ricorso**